

**CGIL**



Audizione

## **DL ‘Sostegni-bis’**

**Esame decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, “Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali” (A.C. 3132)**

*presso*

V Commissione Camera dei Deputati (Bilancio, tesoro e programmazione)

*Il decreto uscito dal Consiglio dei Ministri del 20 maggio scorso rappresenta un intervento di politica economica e fiscale in continuità con le misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19. Ricordiamo che nel 2020 sono stati varati 4 provvedimenti di sostegno e 4 di ristoro, con tre scostamenti di Bilancio, per circa 108 miliardi di euro di deficit (6,6 per cento del PIL), con effetti anche nel biennio successivo, a cui aggiungere buona parte della manovra in Legge di Bilancio 2021; nel 2021 sono stati previsti altri 32 miliardi del DL ‘Sostegni’ di marzo 2021 e un nuovo scostamento che ha finanziato il decreto-legge in esame per 40 miliardi di euro.*

*Tutte le misure hanno sostenuto sin qui il sistema sanitario e la macchina pubblica volta al contenimento dell'emergenza; il tessuto economico-produttivo nazionale; il lavoro e le famiglie. Con il DL ‘Sostegni-bis’ si amplia il ventaglio dei provvedimenti e dei beneficiari, soprattutto verso alcuni settori economici, verso l'istruzione e la ricerca, verso gli enti territoriali. In dettaglio, il decreto stanziava circa 40 miliardi di euro (pari allo scostamento di Bilancio autorizzato dal Parlamento) così ripartito: 16,9 miliardi di euro sono destinati alle imprese, alle attività economiche e alle professioni, 9 miliardi riguardano misure per favorire l'accesso al credito e alla liquidità delle imprese, 4,2 miliardi di euro per i lavoratori e le fasce più deboli, circa 2,8 miliardi di euro destinati al completamento del piano vaccinale e alla tutela della salute, 1,9 miliardi per Enti locali e TPL, 1,4 miliardi per scuola, ricerca e giovani, le risorse restanti sono finalizzate a sostenere trasporti, la cultura, lo spettacolo e l'agricoltura.*

*Tuttavia, anche questo decreto – benché necessario e con importanti novità – riflette l'assenza di una strategia pubblica di rilancio dell'economia fondata su nuove politiche industriali e su un piano straordinario per l'occupazione, pubblica e privata. Se tutti i suddetti decreti hanno consentito di arginare gli effetti recessivi dell'emergenza pandemica e impedire la disoccupazione dilagante, in attesa che i progetti del Piano nazionale di ripresa e resilienza generino investimenti, crescita e occupazione, è soprattutto grazie al blocco dei licenziamenti che si è salvaguardata la capacità produttiva e la coesione sociale del nostro Paese. Il testo del decreto proroga o incrementa una serie di misure per la tutela e la protezione del sistema produttivo fino al termine del 2021, protezione resa ancora necessaria in questa fase della vita economica del Paese. Le*

*disposizioni finalizzate al sostegno delle imprese e dei soggetti titolari di partita IVA sono volte ad abbattere costi fissi, garantire l'accesso al credito, sostenere la liquidità, incentivare la capitalizzazione delle imprese, prorogando scadenze fiscali e la moratoria sui prestiti, oppure addirittura anticipando la compensazione per il credito d'imposta per il 'super ammortamento'. La logica di rimborso di tutti questi interventi non appare affatto bilanciata da vincoli e condizionalità sulla tenuta occupazionale e sulla creazione di lavoro in prospettiva, sulla salute e sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, sulla formazione professionale e, in generale, sulla sostenibilità economica, sociale e ambientale dei progetti di sviluppo delle imprese.*

*La necessità di tutela e di prospettiva è altrettanto importante anche per quei lavoratori e quelle lavoratrici dei settori dove agirà la mancata proroga del blocco dei licenziamenti. Questa è la ragione che ci fa dare un giudizio negativo rispetto a questa scelta, che chiediamo venga superata nel corso del passaggio parlamentare.*

## **MERCATO DEL LAVORO**

*Le norme contenute nel D.L. Sostegni Bis, in alcuni casi si tratta di proroghe di misure già definite in precedenza, corrispondono in buona parte a sollecitazioni e richieste che come CGIL avevamo avanzato nelle scorse settimane anche attraverso specifiche proposte emendative.*

*In particolare evidenziamo in tema di indennità il positivo allungamento delle misure e l'ulteriore ampliamento (dopo quello già avvenuto con il D.L. 'Sostegni') ad alcune tipologie di lavoratori, come nel caso degli agricoli, che non erano stati ricompresi nelle ultime misure. Permane l'esclusione dei collaboratori occasionali.*

*La norma sulla NASPI, che prevede la sospensione del decalage per il 2021 è un primo segnale importante rispetto alla necessità di affrontare un intervento organico sull'Istituto, come più volte proposto dalla CGIL, seppure con un carattere parziale.*

*Segnaliamo con attenzione l'istituzione del contratto di rioccupazione, una misura anche in questo caso fortemente limitata nel tempo, che si propone però positivamente il tema del reingresso nel mercato del lavoro dei lavoratori disoccupati con una sorta di contratto di reinserimento. In questo caso il forte incentivo in termini di decontribuzione è finalizzato alla stabilizzazione e quindi alla trasformazione del contratto a tempo indeterminato e non opera nei casi di licenziamenti effettuati nei sei mesi precedenti e successivi alla istituzione del rapporto con quindi una valenza anche più generale.*

*Corrisponde a una richiesta sindacale anche la riduzione del numero di dipendenti necessari per attivare il contratto di espansione, su cui rimangono le criticità già evidenziate ma che può diventare una importante misura per affrontare la fase di riorganizzazione del sistema produttivo.*

*La Parte evidentemente più negativa del provvedimento riguarda la mancata proroga del blocco dei licenziamenti per le aziende che sono nel campo di applicazione della CIGO. Una scelta non condivisibile che chiederemo di modificare.*

*Con le misure introdotte nel presente decreto si intende far fronte alla fine del blocco sostanzialmente con l'attivazione di due misure:*

- da un lato viene introdotta una norma di agevolazione per l'utilizzo dei contratti di solidarietà difensivi , fino al 31/12 per le imprese che nel 2021 hanno subito un calo di fatturato del 50% rispetto al 2019. La norma di revisione dei contratti di solidarietà risponde alla necessità di agevolare l'utilizzo di tale strumento, per noi decisivo per affrontare senza traumi le riorganizzazioni aziendali. Rimane una norma eccessivamente selettiva, che dovrebbe invece trovare definizione a regime per tutte le imprese.*
- nella seconda misura si prevede che la cassa integrazione ordinaria e straordinaria richiesta fino al 31/12 non sia gravata da addizionali e che, se fruita, determini l'impossibilità di attivare procedure di licenziamento.*

*Sostanzialmente cessa il blocco dei licenziamenti e si lascia facoltà all'impresa di decidere se attivare gli ammortizzatori. Il riferimento "alla fruizione" potrebbe paradossalmente consentire casi in cui all'utilizzo di cassa integrazione senza aggravio di addizionali segue immediatamente l'apertura di procedure di licenziamento collettivo o di licenziamenti individuali.*

*Positivo, ancorché anche in questo caso previsto con scadenza 31/12, la possibile proroga di ulteriori 6 mesi di CIGS nei casi di cessazione aziendale previo accordo in sede ministeriale per aziende di particolare rilevanza strategica.*

*Infine evidenziamo l'intervento su ANPAL.*

*Si prevede la revisione della governance, diverse modifiche al decreto 150 2015 e la nomina di un Commissario Straordinario: evidenziamo la necessità di un apposito confronto con le Organizzazioni Sindacali che auspichiamo possa attivarsi quanto prima e che provvederemo a sollecitare.*

### **Articolo 38 - Disposizioni in materia di NASPI**

A partire dal 26 maggio viene sospeso, fino al 31 dicembre 2021, il dècalage, art. 4, c. 3, del D.L. 22/15 per le prestazioni in pagamento dal 1° giugno e per le nuove prestazioni decorrenti dal 1° giugno 2021 e fino al 30 settembre 2021. Il decalage del D.L. 148/15 rientra in vigore dal 1° gennaio 2022 e l'importo delle prestazioni in pagamento con decorrenza antecedente il 1° ottobre viene calcolato tenendo conto dell'importo complessivo derivante dalle sospensioni e viene applicato per intero a partire dal 1° gennaio 2022.

*La sospensione del decalage ha effetto per le prestazioni individuate solo per il 2021 determinando – di fatto – un solo trasferimento degli oneri. Infatti dal 1° gennaio 2022 la nuova misura della prestazione sarà calcolata nell'applicare il decalage conteggiando l'anzianità di fruizione anche per i mesi equivalenti a quelli sospesi senza quindi un effetto di piena neutralizzazione dei periodi di non applicazione della riduzione.*

### **Articolo 39 - Disposizioni in materia di contratto di espansione**

A far data dal 26 maggio viene di nuovo modificato l'art. 41, c. 1-bis, del D.L. 148/15, a suo tempo modificato dalla legge di Bilancio 2021 che aveva previsto per il solo 2021 l'allargamento della platea dei beneficiari alle aziende con almeno 500 dipendenti, soglia che scende a 250 addetti per l'accesso allo scivolo pensionistico. Ora la soglia dimensionale per l'accesso allo strumento scende a 100 addetti. La norma ha carattere pluriennale.

*L'estensione della misura, rivolta sostanzialmente alle PMI e pensata per sostenere le transizioni occupazionali, sebbene condivisibile, rischia di non risultare efficace stante le difficoltà economiche delle stesse aziende visti i costi previsti a loro carico dovuti allo scivolo pensionistico. Rimane invece invariata la previsione di una nuova assunzione in favore di tre uscite, norma per la quale noi avevamo chiesto il rapporto uno a uno.*

### **Articolo 40 - Ulteriori disposizioni in materia di trattamenti di integrazione salariale**

Il comma 1 riferisce che i datori di lavoro privati di cui all'art. 8, c. 1 del D.L. n. 41/21, in alternativa ai trattamenti di integrazione salariale di CIGO e CIGS di cui al D.L. n. 148/15, che nel primo semestre dell'anno 2021 hanno subito un calo del fatturato del 50 % rispetto al primo semestre dell'anno 2019, possono presentare, a seguito di accordi collettivi aziendali di riduzione dell'attività lavorativa dei lavoratori in forza alla data del 26 maggio finalizzati al mantenimento dei livelli occupazionali nella fase di ripresa delle attività dopo l'emergenza epidemiologica, domanda di CIGS in deroga alle disposizioni di cui agli art. 4 e 21 del D.L. n. 148/15 per una durata massima di 26 settimane nel periodo tra il 26 maggio e il 31 dicembre 2021.

La riduzione media oraria non può essere superiore all'80 % dell'orario giornaliero, settimanale o mensile dei lavoratori interessati dall'accordo collettivo.

Per ciascun lavoratore, la percentuale di riduzione complessiva dell'orario di lavoro non può essere superiore al 90 % nell'arco dell'intero periodo per il quale l'accordo collettivo è stipulato. Il

trattamento retributivo perso va determinato inizialmente non tenendo conto degli aumenti retributivi previsti da contratti collettivi aziendali nel periodo di 6 mesi antecedente la stipula dell'accordo collettivo. Il trattamento di integrazione salariale è ridotto in corrispondenza di eventuali successivi aumenti retributivi intervenuti in sede di contrattazione aziendale. Tali accordi devono specificare le modalità attraverso le quali l'impresa, per soddisfare temporanee esigenze di maggior lavoro, può modificare in aumento, nei limiti del normale orario di lavoro, l'orario ridotto. Il maggior lavoro prestato comporta una corrispondente riduzione del trattamento di integrazione salariale.

Ai lavoratori impiegati a orario ridotto ai sensi del presente comma è riconosciuto un trattamento speciale di integrazione salariale, in misura pari al 70 % della retribuzione globale che sarebbe loro spettata per le ore di lavoro non prestate, senza l'applicazione dei limiti di importo previsti dall'art. 3, c. 5 del D.L. n. 148/15, e la relativa contribuzione figurativa. Per tali trattamenti non è dovuto alcun contributo addizionale.

Il comma 3. richiama i datori di lavoro di cui all'art 8 c. 1 del D.L. 41/20, "Sostegni", ovvero, coloro che sospendono o riducono l'attività lavorativa per eventi riconducibili all'emergenza pandemica i quali possono presentare domanda di concessione del trattamento ordinario di integrazione salariale di cui agli art. 11 e 21 del D.L. n. 148/15, ovvero per le causali previste per CIGO e CIGS, a partire dal 1° luglio e fino al 31 dicembre 2021 senza l'obbligo di pagamento del contributo addizionale definito dalla norma nel 9 % fino a 52 settimane in un quinquennio mobile, 12 % sino a 104 e del 15 % oltre alle 104 settimane. Sempre per questi datori di lavoro, nel successivo comma 4 viene riferito che resta loro precluso la possibilità di licenziare, di cui alla Legge n. 223/91 per la durata del trattamento di integrazione salariale fruito entro il 31 dicembre 2021 e restano altresì sospese nello stesso periodo le procedure pendenti avviate dopo il 23 febbraio 2020, fatte salve le eccezioni già note pari a quelle delle precedenti decretazioni. Viene altresì confermata la preclusione verso la facoltà di recedere dal contratto per giustificato motivo oggettivo e sospese le eventuali procedure in corso.

*Relativamente all'alternativa proposta, ovvero, il ricorso ai Contratti di Solidarietà, è opportuno segnalare alcune positive novità. La riduzione media oraria contrariamente a quanto previsto dal D.L. n. 148/15 pari al 60%, viene innalzata all'80%, lo stesso vale per la percentuale di riduzione complessiva ammessa per ogni singolo lavoratore che passa dal 70% al 90%. Altre positive novità sono l'abolizione dei tetti previsti, ovvero i limiti di soglia salariale, e la retribuzione per le ore non prestate, in ragione della riduzione oraria: ora queste sono riconosciute in misura pari al 70% quando di norma erano fissate al 60% e portate al 70% solo per alcuni anni grazie a dei recuperi salariali operati con le diverse leggi di bilancio.*

*Per quanto attiene invece il blocco dei licenziamenti da applicarsi ai datori di lavoro che ricorrono alle integrazioni salariali, di cui all'art. 8 c. 1 del D.L. 41/21 "Sostegni", non risponde a quanto richiesto unitariamente da CGIL, CISL e UIL con la sua proroga fino al 31 ottobre.*

*Inoltre, il provvedimento riferito al blocco fa riferimento in maniera riduttiva al periodo di fruizione dell'ammortizzatore sociale anziché all'autorizzato e lascia sostanzialmente libero il datore di lavoro di dar corso ai licenziamenti al termine del periodo fruito rispetto a quanto richiesto.*

#### **Articolo 41 - Contratto di rioccupazione**

Fino al 31 ottobre 2021 è istituito il contratto di rioccupazione di lavoro subordinato a tempo indeterminato volto a incentivare l'inserimento nel mercato del lavoro di lavoratori disoccupati nella fase di ripresa post emergenza.

Condizione per l'assunzione è la definizione, con il consenso del lavoratore, di un progetto individuale di inserimento, finalizzato a garantire l'adeguamento delle competenze professionali del lavoratore stesso al nuovo contesto lavorativo. Il progetto individuale di inserimento ha una durata di sei mesi. Durante il periodo di inserimento trovano applicazione le sanzioni previste dalla normativa vigente per il licenziamento illegittimo.

Al termine del periodo di inserimento le parti possono recedere dal contratto, art. 2118 del Codice civile, con preavviso decorrente dal medesimo termine. Se nessuna delle parti recede il rapporto prosegue come ordinario rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.

Ai datori di lavoro privati, esclusi quelli dei settori agricolo e lavoro domestico, che assumono lavoratori con tale contratto è riconosciuto, per un periodo massimo di 6 mesi, l'esonero dal versamento del 100 % dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione di quanto dovuto all'INAIL, nel limite massimo di importo pari a 6.000 euro su base annua, riparametrato e applicato nel caso su base mensile. Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.

L'esonero contributivo spetta ai datori di lavoro privati che, nei 6 mesi precedenti l'assunzione non abbiano proceduto a licenziamenti individuali per g.m.o. o a licenziamenti collettivi, ai sensi della L. 223/91.

Il licenziamento intimato durante o al termine del periodo di inserimento, o il licenziamento collettivo o individuale per g.m.o. di un lavoratore impiegato nella medesima unità produttiva e inquadrato con lo stesso livello e categoria legale di inquadramento del lavoratore assunto con tali esoneri, effettuato nei 6 mesi successivi alla assunzione, comporta la revoca dell'esonero e il recupero del beneficio già fruito. Il beneficio è cumulabile per i successivi 6 mesi con altri esoneri previsti dalla legge.

*La norma, che ha carattere positivo, ha purtroppo una durata di vigenza troppo breve, solo fino al 31 ottobre, come se magicamente oltre quella data non vi fosse più bisogno di misure per il governo delle transizioni nel mercato del lavoro.*

*La forte decontribuzione prevista, questa volta positivamente, è opportunamente condizionata ad alcuni criteri quali il non avere licenziato nei sei mesi antecedenti alle assunzioni e anche nei successivi sei.*

*Infine, restano espressamente esclusi due settori, agricolo e lavoro domestico, dove vi è una forte presenza di lavoratori migranti spesso impiegati in nero e gravemente sfruttati, spesso senza permesso di soggiorno. Estendendo la suddetta misura a questi settori si favorirebbe l'emersione del lavoro nero e sommerso.*

#### **Articolo 42 - Proroga indennità lavoratori stagionali, turismo e spettacolo**

A che tutti i soggetti che hanno già beneficiato dell'indennità di cui all'articolo 10 del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, pari a 2.400 euro, viene ora è erogata una tantum un'ulteriore indennità pari a euro 1.600.

Ricordiamo di seguito tutte le categorie interessate e oggetto di proroga delle indennità:

- lavoratori dipendenti stagionali del settore del turismo e degli stabilimenti termali compreso i lavoratori in somministrazione;
- lavoratori dipendenti stagionali e lavoratori in somministrazione appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali;
- lavoratori intermittenti di cui agli artt. da 13 a 18 del D.L. n. 81/15;

- lavoratori autonomi, privi di partita IVA, non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie;
- incaricati alle vendite a domicilio di cui all'articolo 19 del D.L. n. 114/98;
- lavoratori dipendenti a tempo determinato del settore del turismo e degli stabilimenti termali in possesso cumulativamente degli specifici requisiti;
- lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo.

I requisiti legati alla cessazione involontaria, riduzione o sospensione sono confermati essere quelli già noti dall'art.10 del D.L. n.22/41. Pari conferme si hanno per le diverse situazioni di condizionalità per le diverse categorie di lavoratori, così come per i termini di cumulabilità o non cumulabilità delle presenti indennità con l'assegno ordinario di invalidità. Viene anche confermato che queste non contribuiscono alla formazione del reddito.

*La previsione di legge in questione è in concreto una proroga delle misure già previste dal D.L. "Sostegni" con una quantificazione delle indennità corrispondente ai 2/3.*

### **Articolo 43 - Decontribuzione settori del turismo e degli stabilimenti termali e del commercio**

Ai datori di lavoro privati dei settori del turismo e degli stabilimenti termali e del commercio a decorrere dal 26 maggio è riconosciuto, ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, l'esonero dal versamento dei contributi previdenziali a loro carico, fruibile entro il 31 dicembre 2021, nel limite del doppio delle ore di integrazione salariale già fruita nei mesi di gennaio, febbraio e marzo 2021, con esclusione di quanto dovuto all'INAIL.

A tali datori di lavoro si applicano fino al 31 dicembre 2021 i divieti di cui all'articolo 8, commi da 9 a 11, del D.L. n. 41/21, ovvero vige il blocco dei licenziamenti. In caso di violazione del blocco interviene la revoca dell'esonero contributivo con efficacia retroattiva nonché l'impossibilità di presentare domanda di integrazione salariale COVID.

*Si tratta dell'applicazione, anche per questi settori, delle precedenti norme in materia di decontribuzione legata alla CIG COVID, applicate ad altri settori e attività economiche.*

### **Articolo 44 - Indennità per i collaboratori sportivi**

Ai lavoratori sportivi viene erogata un'indennità complessiva per tramite della società Sport e Salute s.p.a., alla quale sono state assegnati ulteriori 155,3 milioni di euro per l'anno 2021. Le indennità verranno erogate in favore dei lavoratori impiegati con rapporti di collaborazione presso il Comitato Olimpico Nazionale (CONI), il Comitato Italiano Paraolimpico (CIP), le federazioni sportive nazionali, le discipline sportive associate, gli enti di promozione sportiva, riconosciuti dal Comitato Olimpico Nazionale (CONI) e dal Comitato Italiano Paraolimpico (CIP), le società e associazioni sportive dilettantistiche, i quali, in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività.

L'indennità non concorre alla formazione del reddito, e non è riconosciuta ai percettori di altro reddito da lavoro, del reddito di cittadinanza e del reddito di emergenza nonché in caso di ricorso alle prestazioni di integrazione salariale e altre indennità definite dai precedenti decreti quali, "Cura Italia", "Rilancio", "Agosto" e "Ristori". L'indennità non viene riconosciuta anche nei casi i soggetti godano di redditi da lavoro autonomo o di redditi da lavoro dipendente e assimilati, pensioni di ogni genere e assegni ad esse equiparati, con esclusione dell'assegno ordinario di invalidità.

L'ammontare di tale indennità è diviso in fasce in relazione al percepito nel 2019:

- ai soggetti che nell'anno di imposta 2019, hanno percepito compensi relativi ad attività sportiva in misura superiore ai 10.000 euro annui, spetta la somma di euro 1.600;
- ai soggetti che nell'anno di imposta 2019, hanno percepito compensi relativi ad attività sportiva nella misura compresa tra 4.000 e 10.000 euro annui, spetta la somma di euro 1.070;
- ai soggetti che nell'anno di imposta 2019, hanno percepito compensi relativi ad attività sportiva in misura inferiore ad euro 4.000 annui, spetta la somma di euro 540.

In termini di condizionalità si considerano cessati a causa dell'emergenza epidemiologica anche tutti i rapporti di collaborazione scaduti entro la data del 31 marzo 2021 e non rinnovati.

Ai fini dell'erogazione delle indennità i lavoratori auto certificano per ciascun mese, il persistere dei presupposti e condizioni previste dalla norma.

Al fine di assicurare la piena ed efficace realizzazione degli obiettivi sociali perseguiti con le indennità COVID-19 previste in favore dei lavoratori titolari di un rapporto di collaborazione sportiva, ai lavoratori che abbiano presentato domanda sia a Sport e Salute S.p.A. sia all'INPS, ai quali sia conseguito il riconoscimento di indennità definite dai precedenti decreti quali, "Cura Italia", "Rilancio", "Agosto" e "Ristori" o altre indennità o misure di sostegno previste dalla normativa per il periodo emergenziale, si applicano le seguenti disposizioni:

- a seguito dell'acquisizione dei dati dall'INPS della sussistenza dei requisiti richiesti per ciascuna indennità prevista in favore dei lavoratori titolari di un rapporto di collaborazione sportiva, la società Sport e Salute S.p.A. verifica l'ammontare delle indennità e ne liquida l'importo spettante, detraendo le somme eventualmente già erogate da Sport e Salute o dall'INPS.
- le indennità di cui sopra non concorrono alla formazione del reddito e non sono riconosciute ai percettori di altro reddito da lavoro e del reddito di cittadinanza né ai percettori del reddito di emergenza. Si considera reddito da lavoro che esclude il diritto a percepire l'indennità i redditi da lavoro autonomo i redditi da lavoro dipendente e assimilati nonché le pensioni di ogni genere e gli assegni ad esse equiparati, con esclusione dell'assegno ordinario di invalidità.

Ai fini della verifica della sussistenza dei requisiti per tali indennità i soggetti interessati presentano, sulla piattaforma informatica prevista dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro per le politiche giovanili e lo sport dal Ministro 6 aprile 2020, una dichiarazione che prende luogo della dichiarazione resa all'atto della presentazione delle domande già presentate all'INPS o alla società Sport e Salute s.p.a..

*L'articolo riprende in maniera puntuale quanto previsto dall'art.10 del D.L. n.41/21 e risolve le situazioni che si sono generate in ragione del mancato coordinamento delle precedenti decretazioni in materia, che hanno visto erogare tali indennità da soggetti diversi quali, INPS e Società Sporte Salute, generando anche sovrapposizioni di riconoscimenti.*

#### **Articolo 45 - Proroga CIGS per cessazione e incremento del Fondo sociale per occupazione e formazione**

Tratta di una modifica all'art. 44 del D.L. n. 109/18, per la quale dopo il c. 1 viene inserito il c. 1-bis che definisce che in via eccezionale al fine di sostenere i lavoratori nella fase di ripresa delle attività dopo l'emergenza epidemiologica, dalla data del 26 maggio e fino al 31 dicembre 2021 può essere autorizzata una proroga di 6 mesi, previo ulteriore accordo da stipulare in sede governativa presso il MdLePS con la partecipazione del MISE e della Regione interessata, per le aziende che abbiano particolare rilevanza strategica sul territorio qualora abbiano avviato il processo di cessazione aziendale, le cui azioni necessarie al suo completamento e per la salvaguardia



occupazionale, abbiano incontrato fasi di particolare complessità anche rappresentate dal MISE. La previsione di legge vale per il 2021 e il 2022.

*Sostanzialmente trattasi della possibilità di proroga della CIGS nei casi di cessazione di attività "condizionata".*

#### **Articolo 46 - Oneri di funzionamento dei centri per l'impiego, modifiche al decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150 e contributo straordinario agli istituti di patronato**

Relativamente ai centri per l'impiego viene stabilito che in connessione con l'incremento delle dotazioni organiche previsto dal Piano straordinario di potenziamento dei centri per l'impiego e delle politiche attive del lavoro di cui all'art. 12, c. 3, del D.L. n. 4/19, è autorizzata una spesa nel limite di 70 milioni di euro per l'anno 2021.

Con il successivo comma si interviene con sostanziali modifiche rispetto ai termini, definiti dal D.L. n. 150/15 in materia di Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro, (ANPAL). Di seguito le modifiche:

Al decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 4, (*Istituzione dell'Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro*), i commi 12, 13 e 14 sono soppressi;

b) all'articolo 6, (*Organi dell'Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro*), sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 1, la lettera a) il presidente è sostituita dalla seguente: "a) il direttore";

2) il comma 2 è sostituito dal seguente:

Il direttore è scelto tra esperti ovvero tra personale incaricato di funzioni di livello dirigenziale generale delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, o altro personale di cui all'articolo 3 del medesimo decreto legislativo, in possesso di provata esperienza e professionalità nelle materie di competenza dell'ANPAL ed è nominato con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e, se dipendente delle amministrazioni pubbliche, previo collocamento fuori ruolo, aspettativa non retribuita, comando o analogo provvedimento secondo i rispettivi ordinamenti. In tal caso è reso indisponibile un posto equivalente, dal punto di vista finanziario, presso l'amministrazione di provenienza. Al direttore dell'ANPAL spetta il trattamento economico e normativo riconosciuto per l'incarico di capo dipartimento di cui all'articolo 5 del decreto legislativo n. 300 del 1999. Il direttore è sottoposto alla disciplina in materia di responsabilità dirigenziale di cui all'articolo 21 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ivi compresa la facoltà di revoca dell'incarico."

3) il comma 3 è sostituito dal seguente:

"3. Il consiglio di amministrazione è nominato per tre anni con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali ed è composto da tre dirigenti, di cui almeno uno incaricato di funzioni di livello dirigenziale generale, delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, o altro personale di cui all'articolo 3 del medesimo decreto legislativo, in possesso di provata esperienza e professionalità nelle materie di competenza dell'ANPAL. Un componente è indicato dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome. Uno dei componenti del consiglio di amministrazione svolge, su designazione del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, le funzioni di presidente. I membri del consiglio di

amministrazione cessano dalle funzioni allo scadere del triennio, anche se nominati nel corso dello stesso in sostituzione di altri dimissionari, decaduti dalla carica o deceduti, non percepiscono alcun compenso, indennità, gettone di presenza o altro emolumento comunque denominato e hanno diritto unicamente al rimborso delle spese sostenute per la trasferta dal luogo di residenza.”

c) all’articolo 7, (*Attribuzioni degli organi dell’Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro*), sono apportate le seguenti modificazioni:

1) il comma 1 è sostituito dal seguente:

“1. Il direttore ha la rappresentanza legale dell’ANPAL, provvede all’attuazione degli indirizzi e delle linee guida adottate d’intesa con il consiglio di amministrazione e approvate dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali e presenta al consiglio di amministrazione il bilancio preventivo e il conto consuntivo. Il direttore riferisce periodicamente al Ministro del lavoro e delle politiche sociali e al consiglio di amministrazione e presenta una relazione annuale sull’attività svolta dall’ANPAL. Al direttore sono assegnati i poteri e la responsabilità della gestione dell’ANPAL, nonché la responsabilità per il conseguimento dei risultati fissati dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali nell’ambito, ove possibile, di massimali di spesa predeterminati dal bilancio o, nell’ambito di questo, dal Ministro stesso. È inoltre facoltà del direttore proporre all’approvazione del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, modifiche ai regolamenti interni di contabilità.”;

2) il comma 2 è soppresso;

3) il comma 3 è sostituito dal seguente:

“3. Il consiglio di amministrazione, convocato dal componente che svolge le funzioni di presidente, che stabilisce altresì l’ordine del giorno delle sedute, coadiuva il direttore nell’esercizio delle attribuzioni ad esso conferite, delibera il bilancio preventivo, il conto consuntivo e i piani di spesa ed investimento. Alle sedute del consiglio di amministrazione partecipa il direttore dell’ANPAL”;

d) l’articolo 8 (*Direttore generale*) è soppresso;

3. In applicazione delle disposizioni di cui al comma 2, entro il termine di quarantacinque giorni dall’entrata in vigore del presente decreto, sono apportate le conseguenti modifiche allo statuto dell’ANPAL. Nelle more dell’adozione delle modifiche dello statuto, nonché della nomina del direttore e del consiglio di amministrazione di ANPAL ai sensi del comma 1, lettera b), numeri 2) e 3), a cui comunque si procede entro il termine di sessanta giorni dall’entrata in vigore del presente decreto, *al fine di assicurare la continuità amministrativa dell’Agenzia, è nominato un commissario straordinario con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali. Il commissario è scelto tra i soggetti indicati al comma 1, lettera b), numero 2), ed assume, per il periodo in cui è in carica, i poteri attribuiti al direttore ed al consiglio di amministrazione. Con la nomina del commissario straordinario, il presidente, il direttore generale ed il consiglio di amministrazione dell’ANPAL in carica alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge decadono automaticamente. Il presidente dell’ANPAL decade altresì dalla carica di amministratore unico di ANPAL Servizi Spa e il commissario ne assume le funzioni fino alla nomina del nuovo presidente e del consiglio di amministrazione della società. Al commissario spetta il trattamento economico del direttore dell’ANPAL ai sensi del comma 1, lettera b), numero 2). Il commissario, se individuato tra dipendenti della pubblica amministrazione, è collocato fuori ruolo, aspettativa non retribuita, comando o analogo provvedimento secondo i rispettivi ordinamenti. In tal caso è reso indisponibile un posto equivalente, dal punto di vista finanziario, presso l’amministrazione di provenienza.*

4. A far data dalla nomina del commissario straordinario di cui al comma 3, il Ministero dell'economia e delle finanze subentra nella titolarità delle azioni di ANPAL Servizi Spa. I diritti dell'azionista sono esercitati d'intesa con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali. *Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali esercita in via esclusiva la vigilanza e impartisce indirizzi di carattere generale su ANPAL servizi Spa, che opera quale società in house del Ministero medesimo e dell'ANPAL. Ai fini dell'esercizio del controllo analogo, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentita l'ANPAL, provvede: a definire con apposite direttive priorità ed obiettivi della società, approvare le linee generali di organizzazione interna e, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, lo statuto; individuare con proprio decreto gli atti di gestione ordinaria e straordinaria della società che, ai fini della loro efficacia e validità, dovranno formare oggetto di preventiva approvazione ministeriale. Lo statuto è corrispondentemente adeguato entro sessanta giorni dalla data di cui al primo periodo.*

5. Per l'esercizio finanziario 2021, gli specifici stanziamenti iscritti nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali per il finanziamento degli Istituti di patronato di cui al comma 1 dell'articolo 13 della legge 30 marzo 2001, n. 152, sono complessivamente incrementati di ulteriori 50 milioni di euro. Ai relativi oneri pari a 50 milioni di euro per l'anno 2021.

*Riportiamo di seguito una sintesi delle modifiche intervenute:*

- *commissariamento e scioglimento degli attuali organismi;*
- *figura apicale sarà il Direttore di Anpal mentre la figura del Presidente viene ridimensionata notevolmente;*
- *Il nuovo Cda è composto da 3 dirigenti di cui il Presidente è il membro designato dal MdLePS;*
- *entro 45 giorni dall'entrata in vigore del decreto, sono apportate le conseguenti modifiche allo statuto dell'ANPAL;*
- *nelle more dell'adozione delle modifiche dello statuto, nonché della nomina del direttore e del consiglio di amministrazione di ANPAL, a cui si procede entro 60 giorni dall'entrata in vigore del decreto, al fine di assicurare la continuità amministrativa dell'Agenzia, è nominato un commissario straordinario;*
- *il Commissario è designato con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del lavoro;*
- *il Commissario assume, per il periodo in cui è in carica, i poteri attribuiti al direttore ed al consiglio di amministrazione;*
- *con la nomina del commissario straordinario, le figure definite dal D.L. 150/15, quali, il presidente, il direttore generale ed il consiglio di amministrazione dell'ANPAL decadono automaticamente;*
- *il presidente dell'ANPAL decade altresì dalla carica di amministratore unico di ANPAL Servizi Spa e il commissario ne assume le funzioni fino alla nomina del nuovo presidente e del consiglio di amministrazione della società;*
- *a far data dalla nomina del commissario straordinario, il Ministero dell'economia e delle finanze subentra nella titolarità delle azioni di ANPAL Servizi Spa;*
- *il Ministero del lavoro esercita in via esclusiva la vigilanza e impartisce indirizzi di carattere generale su ANPAL servizi Spa, che opera quale società in house del Ministero medesimo e dell'ANPAL;*
- *il Ministro del lavoro, sentita l'ANPAL, provvede: a definire con apposite direttive priorità ed obiettivi di Anpal Servizi, approvare le linee generali di organizzazione interna e, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, lo statuto; individuare con proprio decreto gli atti di gestione ordinaria e straordinaria della società che, ai fini della loro efficacia e validità,*

*dovranno formare oggetto di preventiva approvazione ministeriale. Lo statuto di Anpal Servizi è corrispondentemente adeguato entro 60 giorni dalla data di nomina del Commissario.*

#### **Articolo 48 - Piano nazionale per le Scuole dei mestieri**

Viene istituito un Fondo in capo al MdLePS nell'intento di favorire una maggiore integrazione tra il sistema delle politiche attive del lavoro e il sistema industriale nazionale, la transizione occupazionale e la formazione dei lavoratori attivi nell'ambito dei settori particolarmente specializzanti, con una dotazione di 20 milioni di euro per l'anno 2021 denominato "Scuole dei mestieri".

Il fondo è destinato all'istituzione da parte delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano, d'intesa con il MdLePS, di Scuole dei mestieri nell'ambito dei settori di specializzazione industriale del territorio. Con decreto del MdLePS, di concerto con il MEF, d'intesa con le Regioni sono individuati i criteri e le modalità di applicazione della misura e di utilizzo delle risorse.

*Il riferimento all'ambito di riferimento quale "la specializzazione industriale del territorio" può forse giustificare il senso dell'Istituzione di tali scuole, ovvero la creazione di forti competenze specialistiche a sostegno della produzione locale che crediamo possa riferirsi in particolare all'ambito delle PMI. Lascia tuttavia perplessi la scelta di istituire una formazione scolastica di ordine prettamente tecnico considerando le già esistenti formazioni superiori di ordine tecnico quali gli IFTS e ITS.*

#### **Articolo 49 - Disposizioni in favore dei lavoratori frontalieri**

L'articolo prevede il rifinanziamento di 6 milioni per il 2021 in favore dei lavoratori frontalieri residenti in Italia, che svolgono la propria attività nei Paesi confinanti o limitrofi ai confini nazionali, ovvero che svolgono la propria attività in altri Paesi non appartenenti all'Unione europea, che siano titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, ovvero dei lavoratori subordinati nonché dei titolari di partita IVA, che abbiano cessato involontariamente il rapporto di lavoro frontaliero a decorrere dal 23 febbraio 2020 e siano privi dei requisiti stabiliti per beneficiare delle misure di sostegno ai lavoratori previste dalle prime decretazioni di emergenza quali il D.L. "Cura Italia".

#### **Articolo 65 - Disposizioni urgenti in tema di previdenza e assistenza nel settore della cultura**

Oltre alle norme di cui ai commi 4 e 5, particolarmente significativo, per i lavoratori dello spettacolo e delle Fondazioni liriche sinfoniche in materia di tutele a fronte di infortuni sul lavoro, il c. 6 risulta essere una giusta, e tanto auspicata norma, che regola per tutti i lavoratori dello spettacolo il tema della disoccupazione involontaria, vedasi il c. 7 del presente articolo.

In tale comma viene detto che a decorrere dal 1° gennaio 2022, è riconosciuta una indennità per i lavoratori autonomi dello spettacolo (ALAS) di cui all'art. 2, c. 1, lettere a) e b), del D.L. n. 182/97, per la disoccupazione involontaria erogata dall'INPS in ragione dei seguenti requisiti:

- a) non avere in corso rapporti di lavoro autonomo o subordinato;
- b) non essere titolari di trattamento pensionistico diretto a carico di gestioni previdenziali obbligatorie;
- c) non essere beneficiari di reddito di cittadinanza;

d) aver maturato, nel periodo che va dal 1° gennaio dell'anno solare precedente la conclusione dell'ultimo rapporto di lavoro di lavoro autonomo alla data di presentazione della domanda di indennità, almeno 15 gg. di contribuzione versata o accreditata al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo;

e) avere un reddito relativo all'anno solare precedente alla presentazione della domanda non superiore a 35.000 euro.

La domanda deve essere presentata all'INPS in via telematica entro il termine di decadenza di 68 giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro autonomo.

I requisiti di cui sopra devono essere mantenuti anche durante la percezione dell'indennità.

Il calcolo dell'indennità viene ad essere rapportato al reddito imponibile ai fini previdenziali risultante dai versamenti contributivi effettuati al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo, relativo all'anno in cui si è concluso l'ultimo rapporto di lavoro autonomo e all'anno solare precedente, diviso per il numero di mesi di contribuzione, o frazioni di essi. Tale indennità, rapportata al reddito medio mensile è pari al 75 % dello stesso reddito nel caso in cui il reddito mensile sia pari o inferiore nel 2021 all'importo di 1.227,55 euro, annualmente rivalutato sulla base della variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo intercorsa nell'anno precedente. Nel caso in cui il reddito medio mensile sia superiore al predetto importo l'indennità è pari al 75 per cento del predetto importo incrementata di una somma pari al 25 per cento della differenza tra il reddito medio mensile e il predetto importo. L'indennità non può in ogni caso superare l'importo massimo mensile di 1.335,40 euro nel 2021, annualmente rivalutato sulla base della variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo .

L'indennità viene corrisposta mensilmente per un numero di giornate pari alla metà delle giornate di contribuzione versata o accreditata al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo nel periodo che va dal 1° gennaio dell'anno solare precedente la conclusione dell'ultimo rapporto di lavoro di lavoro autonomo. L'indennità non può in ogni caso superare la durata massima di sei mesi e per i periodi di fruizione dell'indennità è riconosciuta la contribuzione figurativa. A decorrere dal 1° gennaio 2022, per tali lavoratori è dovuta un'aliquota contributiva pari al 2 %, che confluisce presso la Gestione prestazioni temporanee INPS. La prestazione è incompatibile con le altre prestazioni a tutela della disoccupazione involontaria e concorre alla formazione del reddito.

A seguire dal comma 17, l'art.65 presenta molti elementi positivi di avanzamento sul profilo previdenziale per i lavoratori dello spettacolo per i quali rimandiamo ai giudizi che esprimerà l'Area welfare.

*Della misura particolarmente significativa, detta **ALAS**, diamo un giudizio positivo sia in virtù della scelta politica operata e per i termini in essa contenuti. Relativamente ai requisiti di accesso se rapportata a quanto previsto per ISCRO, misura introdotta per i lavoratori autonomi iscritti alla Gestione Separata, è evidente la necessità di garantire per quest'ultima equità di trattamento.*

### **Articolo 67 - Misure di sostegno per l'agricoltura, la pesca, l'acquacoltura e il settore agrituristico**

Riprendiamo in particolare il c. 10. Viene detto che al fine di sostenere l'incremento occupazionale nel settore agricolo e ridurre gli effetti negativi causati dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, fatti salvi i criteri riferiti alla prevalenza dell'attività agricola quale principale, gli addetti di cui all'art. 2, c. 2 della L. n. 96/06 sono considerati *vantaggiosamente* lavoratori agricoli anche ai fini della valutazione del rapporto di connessione tra attività agricola ed attività agrituristica.

## **Articolo 68 - Indennità per i lavoratori del settore agricolo e della pesca**

Agli operai agricoli a tempo determinato che, nel 2020, abbiano effettuato almeno 50 giornate effettive di attività di lavoro agricolo, è riconosciuta un'indennità *una tantum* pari a 800 euro, questi alla data di presentazione della domanda, non devono essere:

- a) titolari di contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, con esclusione del contratto di lavoro intermittente senza diritto all'indennità di disponibilità;
- b) titolari di pensione.

Tale indennità:

- a) non concorre alla formazione del reddito;
- b) è incompatibile con l'intervenuta riscossione, alla data di entrata in vigore del presente decreto presente del reddito di cittadinanza; del reddito di emergenza di cui all'art. 12 del D.L. n. 41/21;
- c) non è cumulabile con le altre misure previste dall'art. 10 del D.L. n. 41/21;
- d) è cumulabile con l'assegno ordinario di invalidità.

L'indennità è erogata dall'INPS e allo stesso deve essere presentata entro il 30 giugno 2021 tramite modello di domanda predisposto dal medesimo Istituto e presentato secondo le modalità stabilite dallo stesso.

I pescatori autonomi, compresi i soci di cooperative, che esercitano professionalmente la pesca in acque marittime, interne e lagunari, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, ad esclusione della gestione separata è riconosciuta un'indennità di 950 euro per il mese di maggio 2021. L'indennità non concorre alla formazione del reddito.

## **Articolo 69 - Esonero contributivo a favore delle filiere agricole appartenenti ai settori agrituristico e vitivinicolo**

1. Al fine di assicurare la tutela produttiva e occupazionale delle filiere agricole appartenenti ai settori agrituristico e vitivinicolo e contenere gli effetti negativi del perdurare dell'epidemia da COVID 19, alle aziende appartenenti alle predette filiere, ivi incluse le aziende produttrici di vino e birra, come individuate dai codici ATECO, di cui all'allegato, è riconosciuto l'esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL, per la quota a carico dei datori di lavoro per la mensilità relativa a febbraio 2021. Lo stesso esonero è riconosciuto agli imprenditori agricoli professionali, ai coltivatori diretti, ai mezzadri e ai coloni, sempre con riferimento alla contribuzione dovuta per il mese di febbraio 2021. Per tali esoneri resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.

## **SOSTEGNO ALLE IMPRESE E MISURE PER LA LIQUIDITÀ**

*Le disposizioni del titolo I sono finalizzate al sostegno alle imprese attraverso una serie di misure per quasi 16,8 miliardi in termini di indebitamento netto, con interventi a fondo perduto per i soggetti titolari di partita IVA che svolgono attività d'impresa, arte o professione o che producono reddito agrario, nonché per gli enti non commerciali e del terzo settore che ammontano a quasi 15 miliardi. Vengono poi previste una serie di misure per il sostegno all'economia e l'abbattimento dei costi fissi delle imprese. Il Titolo II con un impegno di 9 miliardi, è finalizzato a garantire l'accesso al credito, sostenere la liquidità e incentivare la capitalizzazione delle imprese. Viene prorogata al 31*

*dicembre 2021 la moratoria sui prestiti e la garanzia prevista dal Fondo di Garanzia per le PMI e da Garanzia Italia di Sace. Si prevede un regime transitorio straordinario della disciplina dell'ACE (2 miliardi) e con ulteriori 1,4 miliardi si prevede per le imprese con ricavi superiori a 5 milioni di euro di utilizzare in compensazione in quest'anno il credito d'imposta per gli investimenti effettuati nei cosiddetti beni 'ex super ammortamento' nel 2021 ( 1,3 miliardi) e viene accresciuto a 2 milioni di euro il limite annuo dei crediti d'imposta compensabili o rimborsabili ( 1,6 miliardi).*

*In generale, sui sostegni e sugli interventi legati alla liquidità alle imprese va fatta rilevare l'assenza di ogni rapporto con la tenuta dell'occupazione da parte delle imprese beneficiarie e la debolezza degli interventi in ordine alla capacità di rafforzamento delle filiere e della crescita dei sistemi d'impresa. Prevale ancora una logica di indistinto rimborso, senza la previsione di condizionalità o di connessioni con le scelte di politica industriale legate agli investimenti previsti nel PNRR. Bene ma poco finanziate rispetto alle necessità le misure su trasferimento tecnologico, sul sostegno alla ricerca farmaceutica. Positiva la riconferma di Torino ( politecnico) del polo eccellenza ricerca sul settore automotive.*

### **Articolo 1 – Contributo a fondo perduto**

Quanti hanno beneficiato del sostegno economico ai sensi del primo decreto Sostegni riceveranno un contributo a fondo perduto di pari importo.

Gli operatori economici che hanno perso almeno il 30% del fatturato nel periodo aprile 2020/marzo 2021 riceveranno un contributo a fondo perduto di importo variabile, a condizione che nello stesso periodo non abbiano avuto ricavi superiori a 10 milioni di euro.

### **Articolo 2 - Fondo per il sostegno delle attività economiche chiuse**

Viene istituito presso il MISE il Fondo per il sostegno alle attività chiuse, con dotazione di 100 milioni di euro per la continuità delle attività che hanno subito chiusure di almeno quattro mesi a causa delle misure adottate per la pandemia.

### **Articolo 8 - Misure urgenti per il settore tessile e della moda**

Il credito d'imposta per le aziende del settore tessile, moda e accessori (istituito nel decreto Rilancio del 2020) viene prorogato e potenziato, prevedendo per il 2021 un credito pari al 30% del valore delle rimanenze di magazzino.

### **Articolo 11 - Misure urgenti di sostegno all'export e all'internazionalizzazione**

Viene rifinanziato con 1,2 miliardi di euro il fondo che eroga crediti agevolati per favorire l'internazionalizzazione delle imprese italiane. Aumentano i finanziamenti di altri fondi aventi lo stesso scopo istituiti presso il Ministero degli esteri.

### **Articolo 12 - Garanzia Fondo PMI grandi portafogli di finanziamenti a medio-lungo termine per progetti di R&S e programmi di investimento**

Nel quadro del Fondo centrale PMI, viene introdotto un ulteriore strumento per agevolare l'accesso a finanziamenti per le imprese fino a 499 dipendenti. La durata dei finanziamenti varia da 6 a 15 anni, almeno il 60% delle risorse deve essere finalizzato a investimenti e ad attività di

ricerca e sviluppo. La norma intende evitare possibili fenomeni di credit crunch per le piccole e medie imprese.

### **Articolo 13 - Misure per il sostegno alla liquidità delle imprese**

Passa dal 30 giugno 2021 al 31 dicembre 2021 la scadenza dei regimi del Fondo PMI e di Garanzia Italia.

### **Articolo 17 - Patrimonio destinato**

Viene prorogato al 31 dicembre 2021 il termine per gli interventi di supporto pubblico attraverso lo strumento del cosiddetto Patrimonio destinato, in particolare per quanto riguarda la sottoscrizione di prestiti obbligazionari e le misure di ricapitalizzazione.

### **Articolo 23 - Capitalizzazione società controllate dallo Stato**

Si danno al MEF gli strumenti per rafforzare le risorse della nuova società Italia Trasporto Aereo, ITA, e per intervenire, se necessario, per potenziare i patrimoni delle società controllate dallo Stato.

### **Articolo 25 - Interventi di sostegno alle imprese aerospaziali**

Per il settore aerospaziale, gli interventi di sostegno (soprattutto in merito alle scadenze fiscali e al rimborso di finanziamenti pubblici) stabiliti nel 2020 vengono confermati e ampliati.

### **Articolo 31 - Disposizioni in materia di ricerca e sviluppo di vaccini e farmaci: credito d'imposta per farmaci innovativi e Fondo per il trasferimento tecnologico e Fondazione Enea Biomedical Tech)**

Viene introdotto un credito d'imposta pari al 20% dei costi sostenuti nel periodo da giugno 2021 a dicembre 2030 per le imprese impegnate in progetti di ricerca e sviluppo in materia di farmaci innovativi, inclusi i vaccini. La misura si applica anche per le attività svolte da imprese che eseguono le attività in Italia sulla base di contratti stipulati con aziende non italiane.

Vengono specificati e definiti gli scopi e il funzionamento del Fondo per il trasferimento tecnologico istituito nel 2020. Il fondo ha, tra gli altri, l'obiettivo di favorire il potenziamento della ricerca e i possibili interventi di riconversione industriale del settore biomedicale in direzione della produzione di nuovi farmaci e vaccini. Almeno 200 milioni di euro del patrimonio del fondo dovranno essere destinati alla promozione della ricerca e alla riconversione industriale.

La fondazione Enea tech, strumento operativo di quanto previsto nell'articolo 31, cambia denominazione e diventa fondazione Enea biomedical tech, ampliando le sue attività ai programmi di sviluppo del settore biomedicale e della telemedicina, per la produzione di apparecchiature e dispositivi medicali.

### **Articolo 32 - Credito d'imposta per la sanificazione e l'acquisto di dispositivi di protezione**

Si riconosce per i mesi di giugno, luglio e agosto 2021 un credito d'imposta del 30% (fino a un massimo di 60.000 euro per beneficiario) per spese di sanificazione degli ambienti e degli



strumenti di lavoro, oltre che per l'acquisto di dispositivi di protezione e la somministrazione di tamponi.

#### **Articolo 48 - Piano nazionale per le Scuole dei mestieri**

Viene istituito presso il Ministero del lavoro un fondo denominato "Scuole dei mestieri", con dotazione di 20 milioni di euro. Il fondo ha l'obiettivo di finanziare l'istituzione di istituti di istruzione tecnica, con attenzione ai settori di specializzazione dei diversi territori, per integrare le politiche attive del lavoro e il sistema industriale.

#### **Articolo 61 - Fondo italiano per la scienza**

Viene istituito un nuovo "Fondo italiano per la scienza", con dotazione di 50 milioni di euro, per finanziare progetti di ricerca di base e ricerca fondamentale in favore dei ricercatori. La norma vuole essere anche e soprattutto un incentivo per il rientro in Italia di ricercatori impegnati all'estero.

#### **Articolo 62 - Polo di eccellenza per la ricerca, l'innovazione e il trasferimento tecnologico nel settore automotive nell'area di crisi industriale complessa di Torino**

Si conferma la volontà di istituire un Centro nazionale di eccellenza per la ricerca, l'innovazione e il trasferimento tecnologico nel settore automotive nell'area di crisi industriale complessa di Torino. Viene identificato il Politecnico di Torino come soggetto responsabile della realizzazione del Centro stesso.

### **INTERVENTI IN MATERIA TRIBUTARIA**

L'articolo nel quale sono concentrate le azioni principali è il numero 9, che si occupa di prorogare ulteriormente la sospensione dei termini di versamento di avvisi e cartelle di pagamento dal 30 aprile al 30 giugno 2021. Avere inserito la proroga in data successiva alla scadenza rende validi gli atti adottati e i provvedimenti svolti dal 1 al 26 maggio. Come abbiamo già avuto modo di commentare, può essere sensato sospendere i termini di pagamento durante una crisi pandemica, e la mancata selettività del provvedimento può essere legata a necessità amministrative.

È invece preoccupante un clima politico che sembra preludere ad un condono generalizzato con la scusa della pandemia. Le cartelle sospese fanno riferimento a periodi antecedenti, e se anche l'obiettivo fosse quello di salvare o far ripartire tutte le imprese in maniera non selettiva, gli strumenti da utilizzare dovrebbero essere altri, mai quello del condono. Esso infatti sarebbe addirittura "selettivo al contrario" e fornirebbe un aiuto alle sole imprese e contribuenti che in passato hanno praticato evasione fiscale senza concedere nulla ad imprese e contribuenti onesti ed in regola.

L'articolo differisce inoltre la partenza della imposta sui MACSI c.d. *plastic tax* al 1 gennaio 2022. La nuova decorrenza auspichiamo consenta di inserire il ragionamento sul riordino delle imposte all'interno della riforma del sistema fiscale che si preannuncia possa partire dalla stessa data.

Si segnala anche l'articolo 76 che chiude la lunga partita di Riscossione Sicilia determinandone lo scioglimento ed il subentro di Agenzia delle Entrate Riscossione.

## ISTRUZIONE

*Le proposte di modifica che qui si avanzano da parte della CGIL in materia scolastica sono volte a migliorare e integrare le misure contenute nel Decreto sostegni Bis. Oltre alle proposte aggiuntive di argomenti che non figurano nel testo legislativo, in particolare si sottolinea l'incoerenza di alcune misure che, da un lato, ignorano il fondamentale fatto che le materie riservate alla contrattazione (frutto di anni di confronti negoziali e di mediazioni sempre possibili al di là delle rigidità che la norma reca con sé) non dovrebbero essere intaccate da improvvisati (e talora improvvidi) interventi del legislatore, e, dall'altro, si dimostrano incoerenti con provvedimenti appena adottati dallo stesso Governo (ci si riferisce in questo ultimo caso all'intervento che rende obbligatorie le attività di recupero di inizio anno che invece, in maniera appropriata e rispettosa delle autonomie scolastiche, una recente circolare ministeriale recante il "Piano estate 2021" affida alla piena potestà delle istituzioni scolastiche).*

**Trasferimenti del personale (modifica art. 58 comma 1 lettera b) :** è materia contrattuale che non va disciplinata per via legislativa, ma per via negoziale. Va consentita la mobilità volontaria dei docenti come regolata dal CCNL vigente. Esso già prevede l'obbligo di permanenza per tre anni qualora il docente, a seguito di domanda volontaria, ottenga la scuola richiesta. Pertanto i limiti imposti dalla norma che estendono il vincolo di permanenza per qualsiasi scuola della provincia richiesta risultano incomprensibili a fronte di un vincolo già esistente e del disagio dei lavoratori costretti fuori-sede e impossibilitati al ricongiungersi con le famiglie anche laddove risultino ampie le disponibilità dei posti vacanti. Il diritto alla continuità didattica degli studenti e il raggiungimento "per scelta" di una sede di servizio consona a coniugare vita lavorativa e familiare sono elementi tenuti in equilibrio dal contratto integrativo stesso cui, non a caso, è lo stesso CCNL a demandarne la regolazione. La rimozione del vincolo va operata anche nei confronti dei Dsga neo assunti ai quali viene impedito, unici nel settore scolastico, qualsiasi tipo di mobilità per i prossimi quattro anni.

**Attività di recupero degli apprendimenti per gli studenti (modifica art. 58 comma 1 lettera c):** non possono essere considerate attività ordinarie "senza oneri aggiuntivi". Anche questa è una materia negoziale. Inoltre la disposizione è palesemente in conflitto con il CCNL art.28 co.5, che prevede che l'attività di insegnamento (ordinaria) sia quella svolta nell'ambito del calendario scolastico. Peraltro tale misura non è coerente con il cosiddetto "Piano estate scuola 2021" che ha disposto e stanziato risorse aggiuntive per lo svolgimento di attività scolastiche per il recupero degli apprendimenti e della socialità da svolgere anche nel mese di settembre.

**Procedure semplificate per il personale precario (modifica art. 59 comma 4).** Le misure di assunzione semplificate vanno estese anche al personale inserito nelle graduatorie di seconda fascia con tre anni di servizio per i posti comuni. Per il sostegno, stante l'assoluta necessità di coprire diverse migliaia di posti vuoti con personale specializzato, andrebbero previste procedure semplificate come peraltro previsto dalla Legge di Bilancio 2021 (art. 1 comma 980), attenuando o eliminando del tutto il requisito del servizio prestato. Le attuali disposizioni, se non modificate, consentiranno ad un numero molto limitato di docenti (3 anni di servizio + abilitazione) di ottenere la stabilizzazione a fronte di un numero decisamente elevato di cattedre vuote (112.000), comprese quelle di sostegno.

**Concorsi (modifica art. 59 comma 13):** Misura da abrogare. È decisamente errato negare una seconda possibilità a chi non riesce a superare un concorso. Misura eccessivamente punitiva. Nei concorsi pubblici si è sempre data un'altra chance. Senza limiti. Tale norma risulta contraria a qualunque principio di pari opportunità tra i cittadini e rischia di aumentare le situazioni critiche che si creano in alcune zone del Paese caratterizzate da mancanza di candidati per il concorso ordinario.

**Concorso** specifico solo per le discipline STEM: è misura non condivisibile giacché determina disparità di trattamento e introduce criteri differenziati per disciplina con scarso fondamento giuridico e sicura incentivazione a ricorsi giurisdizionali.

## **WELFARE**

### **POLITICHE PER LO SPORT**

#### **Articolo 10 - Misure di sostegno al settore sportivo**

L'articolo 10 concede misure di sostegno alle società del settore: si ribadiscono le previsioni della legge 126/2020 stavolta in riferimento a investimenti effettuati nel corso del 2021, destinando a tale scopo la somma di 90 milioni; 56 milioni sono invece destinati a contributi a fondo perduto per spese sostenute per l'effettuazione di test COVID-19; viene incrementato di 180 milioni il Fondo unico per il sostegno delle associazioni sportive e società sportive dilettantistiche istituito dalla legge 176/2020; il Fondo di garanzia per i mutui relativi alla costruzione, all'ampliamento, all'attrezzatura, al miglioramento o all'acquisto di impianti sportivi potrà prestare garanzia a copertura fino al 100% dell'importo e fino al 31.12.2021 sui finanziamenti erogati dal Credito Sportivo o altro Istituto Bancario per le esigenze di liquidità delle società sportive; il fondo speciale ex art. 5 della legge 1295/57 potrà invece riconoscere contributi sugli interessi: in entrambi i casi i mutui non potranno superare il 25% del fatturato 2019 delle società stesse.

#### **Articolo 44 - Indennità per i lavoratori sportivi**

L'art. 44 riprende interamente il dettato dell'art. 10, comma 10 del Decreto Sostegni 41/2021, prevedendo per la stessa categoria dei lavoratori sportivi importi ridotti rispetto alla precedente tranche: 220 milioni totali contro i 350 previsti dal decreto Sostegni e una scalettatura, a seconda degli importi percepiti nel corso dell'anno 2019, che va da 800 a 1.600 euro fino a raggiungere i 2.400 per la fascia più elevata (contro i 1.200/2.400/3.600 del precedente atto normativo). I commi da 7 a 12 si occupano invece dei possibili cumuli rispetto a somme erogate da INPS o da Sport e Salute Spa sulla base dei precedenti provvedimenti e determinano le modalità di calcolo e di scomputo valide in questa ipotesi

### **AMBITO SOCIO SANITARIO**

Il Decreto introduce misure per affrontare il perdurare degli effetti dovuti all'emergenza pandemica. Sono da segnalare, in particolare, le misure per:

- ***l'abbattimento delle liste d'attesa, sono prorogate misure e risorse necessarie a recuperare milioni di prestazioni non effettuate nel permanere dell'emergenza: importanti prestazioni riferite a patologie oncologiche e croniche sono state trascurate; tuttavia ora occorre rendere strutturali le misure, con assunzioni di personale e per questa via potenziare il SSN, assicurando servizi e prestazioni ai cittadini.***

- *l'esenzione dal pagamento del ticket, giustamente, per le persone che hanno avuto un quadro clinico COVID-19 correlato – per consentire prestazioni necessarie al monitoraggio.*
- *sostenere le attività di ricerca e sviluppo per vaccini e farmaci innovativi, con un credito d'imposta fino a 20 milioni per ciascun beneficiario,*
- *il sostegno dei servizi territoriali e ospedalieri di **neuropsichiatria infantile e dell'adolescenza**, consentendo di conferire incarichi di lavoro autonomo a Assistenti Sociali e a Professionisti sanitari. Inoltre, per assicurare le **prestazioni psicologiche**, anche domiciliari, a cittadini, minori ed operatori sanitari, è consentito di conferire incarichi di lavoro autonomo a Psicologi. La norma è contraddittoria: giustamente riconosce l'esigenza di potenziare le attività rivolte all'infanzia e all'adolescenza, le cui condizioni risultano sensibilmente peggiorate nel corso dell'emergenza, e le prestazioni psicologiche alla popolazione, ma con incarichi di lavoro autonomo e senza un chiaro inserimento nell'ambito dei servizi pubblici (in specie di salute mentale).*
- *sollecitare l'attuazione dei Piani regionali, ad esempio si pensi al Piano regionale per il potenziamento dell'assistenza territoriale). Infatti l'accesso da parte di Regioni e PA alle risorse aggiuntive del FSN previste nei Decreti COVID (nn. 18, 34, 104 del 2020) viene subordinato all'approvazione da parte del Ministero della Salute dei relativi piani regionali per l'emergenza.*

#### **Articolo 26 - Disposizioni in materia di liste di attesa e utilizzo flessibilità delle risorse**

Sono prorogate sino al 31 dicembre 2021, le disposizioni di cui [all'articolo 29 del D.L. n. 104/2020](#) in materia di abbattimento delle liste di attesa (la Relazione Tecnica stima le prestazioni non erogate nel 2020 in: n. 747.011 minori ricoveri ospedalieri programmati per DRG medici e chirurgici per un valore complessivo pari a 2.595.157.070 euro; n. 144.562.678 minori prestazioni per l'assistenza specialistica ambulatoriale per un valore di 2.135.109.974 euro).

È consentito alle regioni e alle province autonome di aumentare la possibilità di recupero delle prestazioni non erogate attraverso:

- Comma 1: La proroga delle misure art. 29 comma 2 del DL 104/2020:
  - prestazioni aggiuntive personale medico e sanitario (prestazioni ospedaliere, screening e ambulatoriali),
  - assunzioni tempo determinato per prestazioni ospedaliere,
  - incremento monte ore per assistenza specialistica ambulatoriale convenzionata.
- Comma 2: rimodulando il Piano regionale per il recupero delle liste di attesa, con l'ulteriore possibilità, seppur in via residuale, di ricorrere all'acquisto di prestazioni ospedaliere e di specialistica ambulatoriale **da privato**, in deroga al tetto di spesa (articolo 15, comma 14, primo periodo DL 95/2012, legge 135/2021) e fermo restando la garanzia dell'equilibrio economico del SSR, anche utilizzando eventuali economie derivanti dai budget attribuiti per l'anno 2020.
- Comma 3: La parziale copertura dell'incremento di spesa derivante dall'attuazione dell'articolo, avviene con l'utilizzo delle risorse non impiegate nell'anno 2020 per le misure riferite al personale (art. 29 DL 104/2020) e con l'utilizzo di quota parte delle economie di spesa su personale per l'emergenza non impiegate (art. comma 427 Legge 178/2020).
- Comma 5: Il Ministero della salute entro il 15 giugno 2021 effettua per ogni regione e provincia autonoma, sulla base di una specifica relazione di dettaglio trasmessa dalle medesime regioni e province autonome, il monitoraggio delle attività assistenziali destinate a fronteggiare

l'emergenza COVID-19 di cui ai decreti legge nn. 18, 34 e 104 del 2020. Sulla base del predetto monitoraggio, a seguito della positiva certificazione delle attività previste dai citati decreti legge, le regioni e province autonome possono utilizzare le risorse correnti a valere sul Fondo sanitario nazionale 2020 previste dai decreti legge nn. 18, 34 e 104 del 2020.

*Norma potenzialmente positiva per sollecitare le regioni ad attuare i piani di potenziamento dei servizi sanitari territoriali e per l'abbattimento delle liste di attesa.*

- Comma 6: Alla copertura dei restanti oneri, in termini di fabbisogno e indebitamento netto, pari a **477,75 milioni di euro** per l'anno 2021 si provvede ai sensi dell'articolo 77 (Disposizioni finanziarie) di questo Decreto.

*Norma utile nel permanere dell'emergenza, considerato che importanti prestazioni riferite a patologie oncologiche e croniche sono state trascurate (vedi: [Stato della gestione delle patologie oncoematologiche e cardiologiche durante la pandemia da COVID in Italia – Foce 2021](#)); tuttavia occorre rendere strutturali le assunzioni di personale e per questa via potenziare il SSN assicurando servizi e prestazioni ai cittadini.*

### **Articolo 27 - Esenzione prestazioni di monitoraggio per pazienti ex COVID**

Commi 1, 2, 3: sono esentati dal pagamento del ticket per due anni le persone che hanno avuto un quadro clinico COVID-19 correlato, ciò per consentire un monitoraggio dedicato. Il Servizio sanitario nazionale garantisce le prestazioni di specialistica ambulatoriale, comprese nei Livelli essenziali di assistenza, incluse nella tabella A del presente Decreto. Si ipotizza di coinvolgere nel monitoraggio 257.714 pazienti.

La misura riduce, nel periodo, le entrate da ticket, stimate in 58.234.037 euro.

Comma 5: viene perciò autorizzata per l'anno 2021 la spesa di euro 28.802.000, per l'anno 2022 di euro 24.993.000 e per l'anno 2023 di euro 4.441.000. Per la copertura della spesa **il FSN è incrementato** per un importo corrispondente per gli anni 2021, 2022 e 2023. La ripartizione complessiva delle somme è riportata nella tabella B di questo Decreto. Agli oneri derivanti si provvede ai sensi dell'articolo 77 di questo Decreto (misure finanziarie).

*Misura positiva che considerando l'andamento dell'epidemia (o della pandemia) probabilmente dovrà essere aggiornata.*

### **Articolo 28 - Iniziative internazionali per il finanziamento dei "beni pubblici globali" in materia di salute e clima**

Comma 1 - È istituito un apposito Fondo MEF di 500 milioni di euro per l'anno 2021, per la partecipazione dell'Italia alle iniziative multilaterali per il finanziamento dei beni pubblici globali in materia di salute, finalizzate a:

Comma 2 a) alla prevenzione, preparazione e risposta alle pandemie e al contrasto al COVID-19, incluse le iniziative promosse dalle organizzazioni facenti parte dell'Access to COVID-19 Tools Accelerator (ACT-A), dalle banche e fondi multilaterali di sviluppo, dal Fondo Monetario Internazionale o dai gruppi intergovernativi informali;

Comma 2 b) a sostenere l'azione per il clima nei Paesi in via di sviluppo, come previsto nell'Accordo di Parigi del 2015, nell'ambito delle iniziative promosse dalle banche e fondi multilaterali di sviluppo, dal Fondo Monetario Internazionale o dai gruppi intergovernativi informali.

Comma 3: agli oneri, **500 milioni**, si provvede con le risorse dell'articolo 77 di questo DL (misure finanziarie).

### **Articolo 29 - Incentivo al processo di riorganizzazione della rete dei laboratori del Servizio sanitario nazionale**

Per adeguare gli standard organizzativi e di personale ai processi di incremento dell'efficienza resi possibili da metodiche automatizzate, per gli anni 2021 e 2022 le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono riconoscere, alle strutture che si adeguano progressivamente agli standard (entro e non oltre il 31 dicembre 2022) rispettando un preciso cronoprogramma per garantire la soglia minima di efficienza di 200.000 esami di laboratorio, un contributo. Le risorse nazionali da ripartire con DM Salute MEF dopo Intesa Stato Regioni sono: 46 milioni di euro per l'anno 2021, 23 milioni di euro per l'anno 2022.

*Non si tratta di risorse aggiuntive, ma di quote vincolate del Fondo sanitario nazionale per la realizzazione di specifici obiettivi del Piano sanitario nazionale.*

### **Articolo 30 - Misure per lo sviluppo della sanità militare e della capacità produttiva nel settore vaccinale e antidotico**

Commi 1-3: Stanziati 81.749.247 euro per l'anno 2021 per il potenziamento delle capacità diagnostiche e cliniche della Sanità Militare e per la realizzazione di un reparto destinato alla preparazione di farmaci iniettabili. Le misure riguardano acquisti di beni e di servizi per il potenziamento dei sistemi di telemedicina, telerefertazione, diagnostica molecolare e acquisizione di dispositivi diagnostici aggiuntivi. E per la realizzazione di un reparto destinato all'infialamento e al confezionamento (*fill and pack*) di anticorpi monoclonali e vaccini

Comma 3: Per affrontare le eccezionali esigenze connesse all'andamento dell'epidemia da COVID-19, al Servizio sanitario della Guardia di finanza è assegnata la somma di euro 2.000.000 per l'anno 2021.

Commi 4, 5, 6: Indennità personale militare, dal 31.5 2021 al 31.7.2021: per consentire il pagamento delle competenze per lavoro straordinario e del compenso forfetario di impiego al personale militare medico, paramedico, di supporto e a quello costantemente impiegato nelle sale operative delle Forze armate, indispensabile è autorizzata la spesa complessiva di euro 6.502.918. Per il pagamento delle competenze per lavoro straordinario, del compenso forfetario di impiego e dell'indennità di missione al personale militare, per le attività di stoccaggio, movimentazione e trasporto dei vaccini e l'impiego di *team* vaccinali mobili per l'anno 2021 è autorizzata la spesa complessiva di euro 1.122.835.

Commi 7 e 8: Misure in materia di reclutamento e semplificazione delle professioni sanitarie.

Comma 9: La copertura degli oneri di questo articolo, pari a **euro 89.375.000** è prevista dall'articolo 77 del DL (misure finanziarie)

### **Articolo 31 - Disposizioni in materia di ricerca e sviluppo di vaccini e farmaci**

Commi da 1 a 5 - La normativa introduce, limitatamente alle attività di ricerca e sviluppo per farmaci innovativi, inclusi i vaccini, un credito nella misura del 20% dei costi sostenuti dal 1 giugno 2021 fino al 31 dicembre 2030. È ammessa come spesa anche quella relativa commissionata

dall'estero. Il credito, nei limiti di 20 milioni di euro per ciascun beneficiario, è utilizzabile successivamente al sostenimento dei costi in tre quote annuali.

Comma 9: Gli oneri sono stati valutati in 19,3 milioni di euro per l'anno 2022, 40,6 milioni di euro per l'anno 2023, 68,3 milioni di euro per l'anno 2024, 76,8 milioni di euro per l'anno 2025, 83,2 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2031, 55,4 milioni di euro per l'anno 2032 e 27,7 milioni di euro per l'anno 2033, che si provvede a coprire ai sensi dell'articolo delle disposizioni finanziarie (art. 77 questo DL).

Commi 6, 7, 8: si modifica la normativa riferita alla "Enea Tech", la fondazione ex articolo 42, comma 5, DL 34/2020 legge 77/2020, che diventa "Enea Biomedical Tech".

### **Articolo 33 - Servizi territoriali e ospedalieri di Neuropsichiatria infantile e dell'adolescenza**

La norma viene giustificata come necessaria, nelle more di un intervento organico strutturale a regime, per potenziare i servizi territoriali e ospedalieri di Neuropsichiatria infantile e dell'adolescenza e di garantire la prevenzione e la presa in carico multidisciplinare dei pazienti e delle loro famiglie,

Le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale in deroga alle norme sugli incarichi professionali (art. 7 D.Lgs 165/2001) e ai vincoli previsti dalla legislazione vigente in materia di personale possono:

- comma 1, 2: utilizzare forme di lavoro autonomo, anche di collaborazione coordinata e continuativa, fino al 31 dicembre 2021, per il reclutamento di **professionisti sanitari e di assistenti sociali**. La spesa autorizzata è di 8 milioni, con un conseguente incremento del livello del **FSN standard di 8 milioni** di euro per l'anno 2021.
- Comma 3, 4, 5: conferire, incarichi di lavoro autonomo, anche di collaborazione coordinata e continuativa, a **psicologi**, regolarmente iscritti al relativo albo professionale, allo scopo di assicurare le prestazioni psicologiche, anche domiciliari, a cittadini, minori ed operatori sanitari, nonché di garantire le attività previste dai livelli essenziali di assistenza (LEA) Gli psicologi svolgono attività per ventiquattro ore, nell'ambito dei servizi territoriali e agli stessi è riconosciuto un compenso lordo orario di 40 euro, inclusivo degli oneri riflessi. La spesa complessiva autorizzata, per l'anno 2021, è di 19.932.000 euro. Conseguentemente **il livello del FSN è incrementato di 19.932.000** euro per l'anno 2021.

Per ciascuna regione e provincia autonoma il riparto della spesa autorizzata è indicata nella Tabella D del presente Decreto.

- Comma 6: Agli oneri complessivi derivanti dal presente articolo, pari a 27,932 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 77 (misure finanziarie)

*Norma dettata da obiettivi bisogni ma che rischia di produrre una separazione di questi interventi dai servizi socio sanitari pubblici (in specie di salute mentale) e una privatizzazione dei rapporti di lavoro.*

### **Articolo 34 - Altre disposizioni urgenti in materia di salute**

Commi 1 – 3: Al **Commissario straordinario assegnate risorse ulteriori** pari a 1.650 milioni di euro per l'anno 2021. È garantita la massima flessibilità da parte del Commissario straordinario circa l'utilizzo delle risorse anche in relazione al mutamento dell'andamento dell'emergenza sanitaria. In ogni caso per utilizzare le risorse serve Dpcm.

Comma 4 – 6: Per le attività di sorveglianza del **SARS-CoV-2 nelle acque reflue** stanziati 5.800.000 euro (2.500.000 euro per l'anno 2021 e 3.300.000 euro per l'anno 2022 sullo stato di previsione della spesa del Ministero della salute). Un DM Salute MEF stabilirà criteri di riparto tra le regioni e ISS.

Comma 7: Potenziamento **piano vaccinale**. Si prevede la possibilità che regioni e province autonome coinvolgano anche gli erogatori privati accreditati nell'attività di somministrazione dei vaccini. Essendo una mera facoltà da realizzare entro le disponibilità del FSN la disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Commi 8 e 9: Disposizioni in materia di **personale sanitario in quiescenza**. La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri in quanto è diretta a consentire per gli incarichi conferiti la possibilità di optare per il mantenimento del trattamento previdenziale già in godimento ovvero per l'erogazione della retribuzione connessa al suddetto incarico.

### **Articolo 35 - Disposizioni finanziarie in materia sanitaria**

Comma 1: per l'anno 2021 vengono modificate regole e criteri di riparto tra le Regioni e PA del FSN (D.Lgs 68/2008):

- a) le **regioni benchmark** (virtuose) per il calcolo dei costi/fabbisogni standard del FSN sono cinque e non più tre;
- b) nel **riparto del FSN** tra regioni e PA, la percentuale del FSN stesso assegnata sulla base della quota capitaria secca riferita alla popolazione residente al 1° gennaio 2020 passa al 15% (aumenta), il restante 85% del FSN viene ripartito con i criteri attuali (costi standard delle regioni benchmark "pesati" per diverse voci di FSN in base all'età della popolazione).
- c) **aumenta la % di quota premiale (dallo 0,25% allo 0,32% del FSN: dunque con una variazione limitata a 82 mln di euro) destinata alle regioni che rispettano gli adempimenti LEA e altri.**

## **SALUTE E SICUREZZA**

### **Articolo 32 - Credito d'imposta per la sanificazione e l'acquisto di dispositivi di protezione**

Positivo il contributo alle aziende per le spese per la sanificazione degli ambienti di lavoro e per i DPI. L'articolo dispone, in particolare, lo stanziamento di **200 milioni** di euro nel 2021 per finanziare un credito d'imposta ai soggetti esercenti attività d'impresa, arti e professioni, agli enti non commerciali, compresi gli enti del Terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, nonché alle strutture ricettive extra-alberghiere a carattere non imprenditoriale. Il credito spetta in misura pari al 30 % delle spese sostenute, con un limite del credito di 60 mila euro, nei mesi di giugno, luglio ed agosto 2021 sulle spese di sanificazione degli ambienti in cui è esercitata attività lavorativa e degli strumenti utilizzati, e sulle spese di acquisto di dispositivi di protezione individuale e di sicurezza, comprese le spese per la somministrazione di tamponi per lavoratori e utenti.

### **Articolo 50 - Interventi urgenti per la vigilanza e la sicurezza sui luoghi di lavoro**

Positivo il piano di assunzioni nei dipartimenti di prevenzione delle Asl, nostra rivendicazione da anni e presente nella nostra piattaforma su SSL.

L'articolo, in particolare, dispone la possibile deroga agli ordinari limiti assunzionali per il reclutamento straordinario di dirigenti medici e tecnici della prevenzione negli ambienti e nei



luoghi di lavoro, con contratti a tempo indeterminato, ed autorizza una spesa complessiva a tal fine di 3,4 milioni di euro per il 2021 e 10 milioni di euro a decorrere dal 2022. Possono accedere al finanziamento regioni e province autonome per gli importi indicati nella tabella allegata al decreto.

## **POVERTÀ**

*Il protrarsi dell'emergenza pandemica con le sue conseguenze economiche e sociali rende necessario continuare a intervenire con misure di sostegno al reddito della popolazione in condizione di bisogno - come dimostrano da ultimo i dati forniti da Inps sui beneficiari le misure esistenti e le stime sulla perdita di posti di lavoro – e con misure di solidarietà volte a scongiurare la povertà estrema.*

*In quest'ottica è, dunque, positivo, il rinnovo per 4 mensilità del Reddito di Emergenza, ma siamo nuovamente a sottolineare quanto sia necessario intervenire sulla misura strutturale vigente - il Reddito di Cittadinanza -, per migliorarne le caratteristiche e allargarne temporaneamente i parametri di accesso così da consentire ai beneficiari del Rem di potervi accedere ed essere presi in carico nella complessità dei loro bisogni dai servizi sociali e dai centri per l'impiego, per il tempo necessario ad accompagnarli in percorsi di inclusione sociale.*

*Analogamente è positiva, ma non sufficiente, l'istituzione del Fondo per sostenere i Comuni nell'attuazione di misure di solidarietà alimentare e di sostegno alle famiglie per il pagamento dei canoni di locazione e delle utenze domestiche. Reputiamo necessario che i Comuni attivino tutte le disposizioni necessarie a integrare tali provvedimenti con politiche di welfare locale atte a sostenere le famiglie in difficoltà e contrastare il rischio di marginalizzazione, in particolare è necessario raccordare questo nuovo intervento di sostegno alla locazione con gli altri fondi di sostegno all'affitto presenti in alcune realtà territoriali e di cui si dovranno verificare le modalità di individuazione dei beneficiari.*

## **Articolo 36 - Ulteriori disposizioni in materia di Reddito di Emergenza**

L'articolo 36 prevede il riconoscimento di 4 quote di Reddito di Emergenza (REM) per le mensilità di giugno, luglio, agosto e settembre 2021, per il medesimo importo previsto dalle disposizioni precedenti (400 euro). I requisiti per accedervi sono analoghi a quanto previsto dall'art. 12, comma 1, del decreto legge 41/2021, convertito con modificazioni dalla legge n.69/2021, ad eccezione del valore del reddito familiare che, in questo caso, deve essere riferito al mese di aprile 2021.

La nuova disposizione non prevede il riconoscimento delle quote di REM ai richiedenti che abbiano terminato tra il 1 luglio 2020 e il 28 febbraio 2021 Naspi o Discoll, con ISEE inferiore a 30.000 euro, come previsto per le quote determinate dal decreto legge 41/2021.

La domanda per queste quote di REM devono essere presentate all'INPS entro il 31 luglio 2021 secondo le modalità stabilite dall'Istituto.

Il limite di spesa per il riconoscimento di queste ulteriori 4 quote è fissato a 884,4 milioni di euro.

### **Articolo 53 - Misure urgenti di solidarietà alimentare e di sostegno alle famiglie per il pagamento dei canoni di locazione e delle utenze domestiche**

L'articolo istituisce presso il Ministero dell'Interno un fondo di 500 milioni per il 2021 per consentire ai Comuni di adottare misure di solidarietà alimentare e di sostegno alle famiglie in condizione di bisogno per il pagamento dei canoni di locazione e delle utenze domestiche. Il fondo è ripartito entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto, con decreto del Ministero dell'Interno, di concerto con MEF e previa intesa di Conferenza Stato-Città, nel rispetto dei seguenti parametri:

- a) 50% è ripartito in proporzione alla popolazione residente in ciascun comune;
- b) il restante 50% è ripartito in base alla distanza tra il valore del reddito pro-capite di ciascun comune (anno di imposta 2018) e il valore medio nazionale, ponderato per la rispettiva popolazione;
- c) il contributo minimo per ciascun comune non può essere inferiore a 600 euro e per assicurare il rispetto di tale disposizione, è decurtata, proporzionalmente, dell'importo necessario la quota a) dei comuni con popolazione maggiore ai 100.000 abitanti.

### **Articolo 63 - Misure per favorire le opportunità e per il contrasto alla povertà educativa**

L'art. 63, invece, destina una quota aggiuntiva di risorse pari a 135 milioni per l'anno in corso a valere sul Fondo, parimenti incrementato, istituito con legge 248/2006 per finanziare i Comuni che nel periodo dal 1 giugno al 31 dicembre potenzino i centri estivi, i servizi socioeducativi territoriali e i centri con funzione educativa e ricreativa destinati alle attività dei minori. Viene inoltre prorogato per il 2022 il Fondo per il contrasto alla povertà educativa minorile istituito dalla legge 208/2015 con dotazione annua di 55 milioni che viene elevata a 100 milioni per l'anno in corso.

### **Articolo 64 - Misure in favore dell'acquisto della casa di abitazione e prevenzione e contrasto al disagio giovanile**

Viene prorogata al 31 dicembre 2021 la possibilità di beneficiare della sospensione delle rate dei mutui per l'acquisto della prima casa per un periodo massimo di 18 mesi (Fondo Gasparrini), come previsto dal decreto Cura Italia che aveva esteso la platea dei beneficiari anche a lavoratori autonomi, liberi professionisti, imprenditori individuali e piccoli imprenditori, cooperative edilizie a proprietà indivisa, sul presupposto del perdurare delle difficoltà economiche legate ai provvedimenti adottati dal Governo per il contenimento della diffusione del virus<sup>1</sup>. Viene estesa, inoltre, l'ammissibilità al Fondo anche dei mutui di importo fino a 400.000 euro e la non necessità di presentare l'indicatore di situazione economica equivalente (ISEE). La sospensione può essere concessa anche ai mutui che fruiscono della garanzia del Fondo di garanzia per la prima casa.

**Ai commi 2-5 sono previste misure sul Fondo Garanzia prima casa:** per favorire l'autonomia abitativa dei giovani, si prevedono agevolazioni in materia di imposte indirette per l'acquisto della "prima casa di abitazione" da parte di acquirenti che non hanno ancora compiuto 36 anni di età

---

<sup>1</sup> Potranno continuare ad accedere al Fondo i lavoratori autonomi, i liberi professionisti, gli imprenditori individuali e i soggetti di cui all'art. 2083 del codice civile, le cooperative edilizie a proprietà indivisa, i contraenti di mutui che già fruiscono della garanzia del Fondo di garanzia di cui all'art. 1, comma 48, lettera c) della legge n. 147/2013, i sottoscrittori di mutui che abbiano già fruito di diciotto mesi di sospensione o di due periodi di sospensione, purché sia ripreso, da almeno tre mesi, il regolare ammortamento delle rate.

nell'anno in cui l'atto è stipulato. Innanzitutto viene esteso l'accesso in via prioritaria al Fondo ai giovani di età inferiore ai trentasei anni (comma 2). Inoltre viene rafforzata l'agevolazione per i mutuatari che hanno un valore dell'indicatore dell'ISEE non superiore a 40.000 euro annui (comma 3): la percentuale di copertura della garanzia del Fondo è elevata fino alla misura massima dell'80% della quota capitale (prima era al 50%). Quindi al comma 4 viene rifinanziato il Fondo per gli anni 2021 (290 milioni di euro) e 2022 (250 milioni di euro).

*Si agevola l'acquisto della prima casa per i giovani, sicuramente una misura positiva, anche se non risponde alla vera necessità di affrontare il disagio abitativo e non è in linea con le attuali dinamiche del mercato del lavoro giovanile, che richiede flessibilità, anche territoriale. Elementi che necessitano di forme dell'abitare più articolate e differenti da quelle tradizionali prioritariamente legate alla proprietà.*

**Ai commi 6-10 viene introdotta l'esenzione dalle imposte di registro, ipotecarie e catastali**, a favore dei giovani che non hanno ancora compiuto 36 anni di età nell'anno in cui l'atto è stipulato che acquistano la "prima casa di abitazione" e che hanno un ISEE non superiore a 40.000 euro. Nel caso in cui la transazione sia assoggettata ad IVA, oltre all'esenzione dalle imposte sopra indicate, è previsto inoltre un ristoro pari all'IVA pagata. L'esenzione interessa gli atti di compravendita di immobili stipulati dalla data di entrata in vigore del Decreto fino al 30 giugno 2022<sup>2</sup>. Viene inoltre prevista l'esenzione dall'imposta sui finanziamenti sostitutiva delle imposte di registro, di bollo, ipotecarie e catastali e delle tasse sulle concessioni governative, pari all'0,25% dell'ammontare complessivo del finanziamento. L'agevolazione riguarda i finanziamenti relativi agli immobili abitativi già interessati dalla presente disposizione. A copertura degli oneri derivanti dalle mancate entrate, valutati in 347,34 milioni di euro per l'anno 2021 e 260,48 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede con coperture specifiche nel capitolo delle disposizioni finanziarie.

**Ai commi 11-13 si prevede un potenziamento delle misure in materia di prevenzione e contrasto al disagio giovanile**, attraverso un incremento 30 milioni di euro per l'anno 2021 del Fondo per le politiche giovanili (di cui all'articolo 19, comma 2, del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248). Con il Fondo si sostengono interventi di prevenzione e contrasto ai fenomeni di disagio giovanile e comportamenti a rischio, compresi quelli dovuti all'uso non consapevole delle piattaforme digitali, anche attraverso attività di assistenza e supporto psicologico, azioni volte a favorire l'inclusione e l'innovazione sociale nonché lo sviluppo individuale, la promozione di attività sportive per i giovani di età inferiore ai 35 anni. La definizione dei criteri di riparto delle risorse e delle modalità di attuazione degli interventi realizzati dalle Regioni, dalle province autonome di Trento e Bolzano e dalle autonomie locali è affidata ad un successivo decreto del Ministro per le politiche giovanili, d'intesa con la Conferenza unificata.

---

<sup>2</sup> Sono stati individuati circa 193 mila negozi che beneficiano dell'agevolazione per la prima casa, stipulati da acquirenti interessati dalla misura. L'esenzione dall'imposta di registro comporta una perdita di gettito pari a circa 218 milioni di euro su base annua, mentre l'esenzione dalle imposte ipotecaria e catastale genera una perdita di circa 26 milioni di euro su base annua.

## **ENTI LOCALI**

### **Articolo 51 - Disposizioni urgenti in materia di trasporto pubblico locale**

Con l'art. 51 viene incrementata di 450 milioni per l'anno 2021 la dotazione del fondo per l'erogazione di servizi aggiuntivi di trasporto pubblico locale e regionale, istituito con l'articolo 1 comma 816, della legge 178/2020. Viene anche istituito un fondo con dotazione di 50 milioni di euro finalizzato ad individuare la più efficace distribuzione degli utenti del trasporto pubblico di linea ed il raccordo tra gli orari di inizio e termine delle attività economiche, lavorative e didattiche e gli orari dei servizi di trasporto pubblico locale, urbano ed extraurbano, per l'anno 2021 da destinare alle imprese, alle pubbliche amministrazioni e alle istituzioni scolastiche che nomineranno un mobility manager e per il finanziamento di iniziative di mobilità sostenibile, incluse iniziative di car-pooling, di car-sharing, di bike-pooling e di bike-sharing.

Sottolineiamo che è necessario prevedere incremento della dotazione specifica per il TPL, per garantire la programmazione i servizi aggiuntivi per far fronte alla limitazione del coefficiente di riempimento imposta dai vari DPCM. Prima, in sostanza, era previsto un criterio per cui il finanziamento era solo sui servizi che antecedentemente all'emergenza avevano registrato un riempimento superiore a quello imposto dal DPCM rendendone difficoltosa la programmazione.

Per quanto riguarda il comma 2 del medesimo articolo, si devono prevedere modalità di affidamento che riconoscano ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale, in caso di subaffidamento, inclusa l'applicazione del contratto collettivo nazionale di lavoro autoferrotranvieri e internavigatori.

Nello stesso comma vengono esclusi i lavoratori dalle previsioni del decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 23 febbraio 1999, n. 88, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 12 aprile 1999, n. 84, relative allo svolgimento delle visite di idoneità fisica e psicoattitudinale. Tale previsione crediamo che vada rimossa perché non garantisce la sicurezza degli utenti e dei lavoratori.

### **Articolo 52 - Misure di sostegno all'equilibrio di bilancio degli enti locali, proroga di termini concernenti rendiconti e bilanci degli enti locali e fusioni di comuni**

Il comma 1 istituisce un Fondo presso il Ministero dell'Interno con dotazione di 500 milioni di euro per il 2021 finalizzato a sostenere gli enti locali per ridurre il disavanzo registrato al 31 dicembre 2019 rispetto all'esercizio precedente. Il fondo è ripartito con decreto del Ministero dell'Interno, di concerto con MEF e d'intesa con Conferenza Stato-Città, da adottare entro 30 giorni dalla data di conversione del decreto legge.

Il comma 2 proroga al 31 luglio 2021 i termini concernenti il rendiconto di gestione relativo all'esercizio 2020 e la deliberazione del bilancio di previsione 2021-2023.

Il comma 3 incrementa di 6,5 milioni di euro a decorrere dal 2021, il contributo straordinario per i comuni risultanti dalla fusione di enti.

### **Articolo 55 - Incremento contributo mancato incasso imposta di soggiorno**

L'articolo incrementa il Fondo istituito dal decreto legge 41/2021, convertito con legge 69/2021, per il ristoro parziale dei Comuni a fronte delle minori entrate derivanti dalla mancata riscossione dell'imposta di soggiorno o del contributo di sbarco, portando l'ammontare a 350 milioni per

l'anno 2021. Il comma 2 prevede che il decreto di riparto del Fondo sia adottato entro il 31 ottobre 2021, dal Ministero dell'Interno, di concerto con Mef e previa intesa in Conferenza Stato-Città.

### **Articolo 57 - Riparto del contributo di cui all'articolo 23, comma 2 del decreto-legge 22 marzo 2021, n.41**

La disposizione modifica il comma 2 dell'art. 23 del decreto legge 41/2021 prevedendo che si provveda al ristoro per le minori entrate degli enti territoriali mediante la riduzione del contributo alla finanza pubblica previsto per il 2021 secondo gli importi indicati nella tabella riportata dalla norma e il conseguente azzeramento dell'incremento previsto dal medesimo comma del Fondo per l'esercizio delle funzioni delle Regioni e delle Province Autonome introdotto dal decreto legge 34/2020.

### **FORZE ARMATE**

#### **Articolo 30 - Misure per lo sviluppo della sanità militare e della capacità produttiva nel settore vaccinale e antidotico**

L'articolo tende a potenziare sia la capacità di intervento nel territorio della Sanità militare a sostegno del Sistema sanitario nazionale mediante lo stanziamento di risorse per l'integrazione della rete, per la capacità di autonoma produzione di vaccini e antidoti, per l'approvvigionamento dei dispositivi medici e igienico sanitari.

Inoltre vengono previste risorse per il pagamento delle competenze per lavoro straordinario per l'impiego di personale sanitario in attività aggiuntive necessarie al contrasto al COVID 19 e per quelle di previste nell'hub di Pratica di Mare.

L'articolo da, inoltre, la possibilità di bandire un nuovo concorso, qualora non fossero coperti tutti i posti previsti dal precedente concorso del 2020 per marescialli in possesso del titolo di studio previsto per le professioni sanitarie.

Viene anche previsto che i medici della Polizia di Stato, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, gli ufficiali medici delle Forze armate e del Corpo della Guardia di finanza, previo conseguimento del titolo di formazione specifico, su richiesta del Servizio sanitario nazionale possano svolgere attività di medicina generale.

Le valutazioni sulle disposizioni previste nell'articolo sono generalmente positive perché tendono a integrare i servizi sanitari desta, tuttavia, perplessità l'ultimo comma ( il comma 8) relativo alla possibilità per i medici di polizia, vigili del fuoco e militari di svolgere funzioni di medicina generale.

Non si comprende l'utilità della norma ( a meno che non si tratta di una previsione per il futuro) in questa fase per la dilatazione dei tempi necessaria per l'acquisizione del titolo di formazione specifica in medicina generale ( concorso+ tre anni di specializzazione).

#### **Articolo 74 - Proroga del contingente "Strade sicure" e remunerazione delle maggiori prestazioni di lavoro straordinario svolte dal personale della Polizia di Stato, dell'Arma dei carabinieri, della Guardia di finanza, del Corpo delle capitanerie di Porto – Guardia costiera, del Corpo della polizia Penitenziaria**

L'articolo, oltre a prorogare, e di conseguenza a finanziare, fino al 31 luglio 2021 il progetto "Strade sicure", vengono stanziati ulteriori risorse per lo straordinario e indennità per le attività di pubblica sicurezza nonché per la disinfestazione e sanificazione degli uffici. Tenuto, inoltre, conto

della situazione emergenziale negli istituti penitenziari si finanzia il ricorso agli straordinari per il personale impegnato e si stanziavano risorse per i dispositivi di protezione e prevenzione.

La norma, purtroppo, rientra ormai nella "ordinarietà" dell'emergenza continuando a scegliere di intervenire attraverso l'uso sistematico del lavoro straordinario e non invece mediante un piano straordinario di assunzioni.

**Articolo 75 - Misure urgenti per l'esercizio dell'attività giurisdizionale militare e per la semplificazione delle attività di deposito degli atti, documenti e istanze nella vigenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19**

L'articolo applica alla giurisdizione militare, limitatamente al periodo di emergenza epidemiologica, le stesse misure previste per gli uffici giudiziari ordinari in materia di semplificazione delle attività di deposito atti, documenti e istanze utilizzando anche i collegamenti da remoto e gli indirizzi di posta certificata e l'uso della firma digitale.

(31 maggio 2021)